



ASP EMANUELE BRIGNOLE
Azienda pubblica di Servizi alla Persona
Servizio Acquisti
Via Assarotti, 31/12 - 16122 GENOVA
Tel. 010-2445.238/270 Fax 010-2445.230

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA CENTRALI TELEFONICHE

Art. 1 (Oggetto dell’appalto)

Il presente capitolato speciale disciplina il contratto per il servizio di manutenzione di centralini telefonici, secondo le modalità più avanti indicate, dell’A.S.P. EMANUELE BRIGNOLE Azienda pubblica di Servizi alla Persona (in seguito definita anche semplicemente “ASP”), nelle seguenti sedi:

- SEDE Via Assarotti, 31/12
- Centrale IP OFFICE 500 V2 R8 Basic Edition di nuova installazione, coperta da garanzia con scheda flusso primario ISDN PRA 8 canali – scheda 4 linee RTG analogiche 4 canali – scheda 8 interni analogici per telefoni BCA;
- RSA DORIA Via Struppa, 150 D
Centrale TRUCCO ECHO32 - EQ. 4 bri isdn - 32 attacchi utente (8 digitali - 24 analogici).

Art. 2 (Durata del contratto – rinnovi - proroghe)

1. Salvo quanto indicato al punto successivo, il contratto avrà durata di 36 mesi decorrenti dal 1° febbraio 2017.
2. La durata e/o l’oggetto del servizio potranno subire variazioni nell’ordine del 20% in più o in meno (c.d. “quinto d’obbligo”) calcolato sul valore di aggiudicazione. ASP potrà pertanto, entro detti limiti, ridurre od estendere il servizio, anche con riferimento alle strutture interessate dal servizio medesimo.
3. L’affidatario del servizio si obbliga comunque, su richiesta di ASP, a proseguirlo anche oltre il termine fissato ai fini di assicurare la sua continuità in pendenza di nuovo affidamento.

Art. 3 (Potere d’ordine di ASP in caso di contestazione - potere di esecuzione di prestazioni contrattuali in danno)

1. Nel caso in cui ASP consideri necessaria una prestazione, da parte dell’appaltatore, e questi non la consideri compresa nel contratto, può ordinarne comunque l’esecuzione e l’appaltatore è tenuto ad ottemperare senza indugio, salvo il suo diritto di fare in seguito accertare l’effettiva rispondenza al contratto e, in caso negativo, il suo corrispondente credito.
2. Nel caso di cui al primo comma, come pure in ogni altro caso di controversia e/o contestazione, generale o particolare, tra ASP e l’Appaltatore, quest’ultimo non può assolutamente sospendere o interrompere il servizio o comunque modificarne le modalità esecutive.

Art. 4 (Descrizione del servizio)

1. Il contratto comprende sia il servizio ordinario di manutenzione ed assistenza (hardware e software) sia il servizio di manutenzione straordinaria.
2. Il servizio ordinario di manutenzione e assistenza tecnica dei centralini di cui al precedente art. 1, deve garantire la piena efficienza e funzionalità di tutti gli apparati. Gli interventi di assistenza

tecnica dovranno essere effettuati tutti i giorni compresi il sabato ed i prefestivi, esclusi la domenica ed i giorni festivi, dalle ore 8:00 alle ore 18:00.

3. Il servizio sarà effettuato tramite l'invio di un tecnico in loco o, ove possibile, in telediagnosi.
4. Il funzionamento degli apparati dovrà essere ripristinato entro 4 ore dalla chiamata per i guasti bloccanti ed entro le 24 ore lavorative successive alla segnalazione per gli altri guasti non bloccanti.
5. I tecnici dell'appaltatore avranno libero accesso alle apparecchiature in condizioni di sicurezza antinfortunistica.
6. Si intende per manutenzione straordinaria ogni intervento atto a sostituire parti o componenti usurati anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessari per ripristinare la funzionalità degli apparecchi.
7. Il contratto comprende la fornitura delle parti di ricambio necessarie al ripristino della funzionalità degli apparecchi ad esclusione degli apparecchi telefonici e delle eventuali batterie. Eventuali parti fornite in sostituzione s'intenderanno permutate con le parti sostituite e queste ultime resteranno di proprietà della Ditta appaltatrice. Il servizio di assistenza e manutenzione, qualora gli impianti siano stati modificati, ampliati o manomessi da personale non autorizzato dalla Ditta, sarà effettuato dopo preventivo accordo con ASP.
8. Sono esclusi interventi su impianti ed apparecchiature esterni agli apparati oggetto del presente capitolato.
9. Non saranno compresi nel contratto di manutenzione guasti causati da negligenza o incuria, atti di vandalismo, furti, incendi, inondazioni, scariche atmosferiche, calamità naturali, cattivo funzionamento delle linee telefoniche od elettriche. In quest'ultimo caso, la Ditta appaltatrice, compreso nel canone annuo di manutenzione, dovrà operare quale unico referente delle diverse sedi.
10. Pertanto, qualora la riparazione del guasto non fosse di diretta competenza della Ditta, la medesima dovrà operare per conto di ASP per aprire la relativa richiesta di intervento nei confronti dell'operatore telefonico interessato.
11. Non sono remunerati dal canone contrattuale gli eventuali spostamenti od ampliamenti delle apparecchiature. Il costo di tali eventuali operazioni sarà valutato caso per caso.

Art. 5 (Garanzia)

Ogni lavoro eseguito durante il contratto e tutti i materiali impiegati saranno coperti da un periodo di garanzia di 12 mesi nei quali eventuali anomalie o difetti di funzionamento saranno prontamente eliminati, senza costi aggiuntivi.

Art. 6 (Sospensioni ed interruzioni del servizio)

L'Appaltatore non può assolutamente sospendere o interrompere il servizio o comunque modificarne le modalità esecutive considerando che l'attività svolta dal Committente rientra nella fattispecie dei servizi pubblici essenziali, di cui all'art. 1 della Legge 12/06/1990, n. 146.

Art. 7 (Corrispettivi e pagamenti)

1. Il corrispettivo per l'esercizio della manutenzione e assistenza sarà quello di aggiudicazione, formato dal canone fisso per lo svolgimento degli interventi di assistenza e manutenzione relativo ad ogni centralino.
2. Il fornitore al termine di ogni trimestre posticipatamente emetterà regolare fattura, in formato elettronico secondo la vigente normativa, riepilogativa con indicazione dei canoni delle singole sedi.
3. Le fatture, saranno emesse con cadenza trimestrale posticipata e dovranno tassativamente riportare il codice CIG. Le fatture non riportanti il codice CIG saranno rifiutate.
4. Eventuali interventi/forniture di natura straordinaria, autorizzati da ASP, non compresi dal canone di assistenza, saranno fatturati a parte con indicazione di specifico CIG che sarà comunicato di volta in volta.

5. ASP è soggetta alla normativa sulla scissione dei pagamenti (split payment); pertanto il fornitore dovrà registrare le fatture emesse in formato elettronico come soggette a split payment con annotazione “scissione dei pagamenti”.
6. ASP può verificare in ogni momento, sia prima sia dopo il pagamento, l'esattezza dei corrispettivi fatturati dall'appaltatore e l'accettabilità delle prestazioni da esso rese, anche se ha prestato l'assenso e pagato. In esito all'eventuale verifica, l'Azienda può pagare meno di quanto l'appaltatore richiede e/o recuperare eventuali somme pagate in eccesso in mesi precedenti.
7. In caso di contestazioni sull'entità dei pagamenti da parte di ASP e/o in caso di ritardo nei pagamenti stessi il prestatore rinuncia irrevocabilmente ad avvalersi dell'eccezione di inadempimento.
8. Eventuali irregolarità e/o sospensioni del servizio, quantunque imputabili secondo l'appaltatore ad inadempienze di ASP nei pagamenti, saranno considerate gravi inadempienze dell'appaltatore stesso, con conseguente possibilità di ASP di risolvere il contratto e/o di disporre temporaneamente l'esecuzione in danno.
9. ASP si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti, nella misura necessaria a garantire la soddisfazione di eventuali crediti vantati nei confronti del prestatore da soggetti terzi e connessi con l'appalto (ad esempio crediti del personale dipendente, fornitori, ecc.).
10. Il pagamento avverrà mediante rimessa diretta a 60 giorni d.a.f. L'I.V.A. a carico dell'ASP Brignole sarà assolta secondo le vigenti norme.
11. Eventuali interessi moratori saranno determinati ai sensi dell'art 5 del D.lgs. n. 231/2002 senza alcuna maggiorazione del saggio d'interesse.
12. L'Aggiudicatario dovrà comunicare prima della stipula del contratto gli estremi del conto corrente dedicato all'appalto ed i nominativi delle persone che possono operare sul conto medesimo.

Art. 8 (Personale e sicurezza)

1. L'Impresa deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola dell'arte, per il conseguimento dei risultati richiesti da ASP Brignole.
2. Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato con particolare riferimento a sicurezza e prevenzione, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla normativa di riferimento.
3. E' fatto obbligo all'Impresa, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” D.lgs. 9 agosto 2008, n. 81 e s.m.i.. Pertanto, l'Aggiudicatario osserverà scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli infortuni sul lavoro, di direttive macchine, di igiene sul lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori. A tal fine l'ASP Brignole si riserva il diritto di richiedere all'Aggiudicatario la documentazione attestante gli adempimenti dei predetti obblighi e i contratti stipulati con il personale.
4. Il personale occupato dall'Impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento ai sensi di legge. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera.

Art. 9 (Modalità di adempimento del contratto - sopralluoghi e subappalti)

1. Il Fornitore è tenuto ad adempiere scrupolosamente e con la massima qualità alle obbligazioni assunte e a comportarsi in ogni caso secondo correttezza e buona fede nell'esecuzione dell'appalto.
2. Dare atto senza riserva di avere effettuato un attento ed approfondito sopralluogo nelle sedi ove dovrà svolgersi il Servizio di manutenzione e assistenza dei centralini.
3. E' consentito il subappalto nei termini e nei modi previsti dalle vigenti norme di leggi in materia.

Art. 10 (Penali)

1. L'ASP E. Brignole ha diritto di applicare a carico dell'Appaltatore penalità, secondo la gravità dei casi, per ogni infrazione dei patti contrattuali o per ogni operazione o fornitura male od imperfettamente eseguita.
2. Le infrazioni saranno accertate, ove possibile, in contraddittorio con il Supervisore della Ditta.
3. Salvo casi di particolare gravità, si applicherà penale di € 100,00;
4. Sono in ogni caso fatti salvi la risarcibilità di eventuali maggiori danni nonché il ricorso ad ulteriori rimedi, ivi compresa, ricorrendone le condizioni, la risoluzione del contratto.
5. L'applicazione di penali o la risoluzione del contratto potranno essere causa di esclusione da future procedure di gara.

Art. 11 (Risoluzione del contratto – Clausola risolutiva espressa)

1. In qualunque caso di violazione e di inosservanza o di incapacità di esecuzione da parte della Ditta di quanto disposto nel presente Capitolato o nei suoi allegati, ASP si riserva il diritto, senza pregiudizio di eventuali addebiti, dell'immediata rescissione del servizio. In particolare ASP ha la facoltà di risoluzione del servizio nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni:
 - a) mancato rispetto dei tempi di intervento pattuiti;
 - b) imperizia nello svolgimento delle operazioni;
 - c) frode nell'esecuzione del contratto;
 - d) interruzione/sospensione del servizio che non siano dovute a cause non imputabili al prestatore stesso;
 - e) inottemperanza all'ordine di eseguire specifiche prestazioni impartito da ASP, ai sensi dell'art. 3.
2. Il contratto si scioglierà, inoltre, anche senza colpa del prestatore, nel caso in cui questi nel corso del rapporto perda i requisiti legali ed amministrativi per lo svolgimento delle attività appaltate e/o venga a trovarsi in stato di fallimento, amministrazione controllata, concordato e/o in un'altra situazione analoga.
3. Rimane comunque valida la disciplina generale sulla risoluzione per inadempimento, anche al di fuori dei casi previsti dal presente capitolato.
4. La notifica della risoluzione del contratto sarà comunicata a mezzo lettera racco-mandata A.R. al domicilio dell'Appaltatore. Nei casi sopraindicati il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di ASP in forma di lettera racco-mandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. Sarà a carico dell'Appaltatore ogni spesa aggiuntiva che l'Azienda dovrà accollarsi per la prosecuzione del servizio, sino alla scadenza contrattuale. E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno che ASP potrà subire in conseguenza della risoluzione contrattuale. Oltre ai casi sopra elencati ASP potrà risolvere il contratto per inadempienza dell'Appaltatore di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato dall'Appaltatore un termine non inferiore ai quindici giorni dalla sua ricezione per l'adempimento. Allo scadere del termine il contratto s'intende risolto di diritto.
5. In presenza di disdetta del contratto da parte della Ditta, l'ASP E. Brignole addebiterà la maggiore spesa derivante dall'assegnazione dei lavori ad altra Ditta, nonché la rifusione di qualsiasi danno che, in conseguenza della disdetta, l'Ente dovesse subire.
6. Rimane inoltre valida la disciplina generale sulla risoluzione per inadempimento, anche al di fuori dei casi previsti dal presente capitolato.

Art. 12 (Copertura assicurativa)

Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse derivassero ad ASP, a terzi, cose o persone si intende, senza riserve ed

eccezioni, a totale carico del Manutentore. Sono esclusi i danni derivanti da cause esterne e non dovute all'esecuzione del servizio.

Art. 13 (Contenzioso)

1. Qualora l'Appaltatore ritenga di avere diritto a risarcimenti, indennizzi o maggiori compensi o somme, riconosciute dall'ASP E. Brignole, egli deve, a pena di decadenza, far valere tali sue ragioni mediante formale richiesta scritta da trasmettere tramite lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata entro e non oltre trenta giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza o comunque gli è stata conoscibile la causa genetica delle sue pretese.
2. La richiesta di cui al primo comma rimane priva di effetto e non impedisce la decadenza, se non indica in modo puntuale le cause e l'importo delle maggiori pretese dell'aggiudicatario.
3. Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga di avere diritto a risarcimenti, indennizzi o maggiori compensi o somme, rispetto a quanto gli viene riconosciuto dall'Azienda competente, ma incolpevolmente non sia in grado di quantificare il relativo importo, egli deve comunque presentare la richiesta di cui al primo comma specificando le cause delle sue pretese e dell'impossibilità di quantificazione.
4. Le richieste dell'Appaltatore formulate in conformità a quanto sopra sono decise dall'ASP E. Brignole entro i novanta giorni successivi alla presentazione. Durante tale periodo di tempo l'appaltatore non può far valere in giudizio le proprie pretese. In seguito alla decisione dell'ASP E. Brignole egli dispone di sessanta giorni per attivare l'eventuale giudizio; decorsi i sessanta giorni senza che ciò sia avvenuto la decisione dell'ASP E. Brignole s'intende definitivamente accettata dall'appaltatore, che decade da ogni rimedio.
5. Se l'ASP E. Brignole non decide nei novanta giorni l'Appaltatore può scegliere se attendere comunque la decisione o instaurare il giudizio; in questo caso non vi è decadenza se egli non instaura il giudizio nei sessanta giorni successivi al termine dei novanta giorni entro i quali l'ASP Brignole avrebbe dovuto decidere.
6. La disciplina di questo articolo si deve interpretare e/o all'occorrenza integrare con riguardo alla disciplina delle riserve in materia contratti pubblici.
7. Qualunque contestazione o vertenza, non definibile per via bonaria, sarà definita ai sensi delle vigenti Leggi. Foro competente: Genova.

Art. 14 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di Genova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 15 (Trattamento dati personali)

1. I dati personali comuni e sensibili, acquisiti in ragione del rapporto contrattuale scaturito dalla gara, dovranno essere trattati solo ed esclusivamente per tutte le finalità connesse alla realizzazione del servizio secondo quanto disposto dal presente capitolato.
2. La Ditta entro l'avvio del servizio dovrà trasmettere al Committente il nominativo del Responsabile per il trattamento dei dati personali individuato al fine di garantire il rispetto del D.lgs. 196/2003 e s.m.i..

Art. 16 (Rinvio)

Per tutto quanto non previsto e/o non altrimenti regolato da questo capitolato, si applicano le norme dettate per la contabilità, la gestione patrimoniale e l'attività contrattuale dell'ASP E. Brignole e, in via di ulteriore subordine, del codice civile.